

ALLEGATO 4/F PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA – LOTTO VI Cumulativa Infortuni

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE/ASSICURATO	ISTAT Via Cesare Balbo n. 16 00184 – Roma
C.F./P.IVA	80111810588 / 02124831005

1

Recesso in caso di sinistro - Art. 1.7

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede, all’art. 1.7, la seguente clausola:
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Qualora la Società si avvallesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 (Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio).
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue:
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta)

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (aumento del preavviso di recesso a 120 giorni)	1 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (aumento del preavviso di recesso a 180 giorni)	2 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi D (aumento del preavviso di recesso a 210 giorni)	3 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi E (eliminazione della clausola dal capitolato senza reintegro)	4 punti

2	<p style="text-align: center;">Cessazione anticipata - Art. 1.9</p> <p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede, all'art. 1.9, la seguente clausola: È data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 120 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da</p>
----------	---

computarsi in <i>pro rata temporis</i> rispetto al premio annuale in corso. È facoltà del Concorrente: (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato) 0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (eliminazione della clausola dal capitolato) 4 punti

3	<p>Limiti catastrofali: Infortuni subiti in occasione di inondazioni, alluvioni, straripamenti, caduta del fulmine, eruzioni vulcaniche, frane, valanghe ed altri eventi naturali</p> <p>È facoltà del Concorrente proporre un limite di indennizzo il cui importo non potrà essere inferiore ad € 10.000.000. L'offerta, in eccesso al minimo di € 10.000.000, è consentita solo per multipli di Euro 1.000.000 (ad esempio Euro 11.000.000, Euro 12.000.000, Euro 13.000.000, ecc.).</p>		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Limite catastrofale: Euro</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">PUNTEGGIO MASSIMO 10 punti</td> </tr> </table>		Limite catastrofale: Euro	PUNTEGGIO MASSIMO 10 punti
Limite catastrofale: Euro	PUNTEGGIO MASSIMO 10 punti		

4	<p style="text-align: center;">Esclusione Malattie Trasmissibili - Art. 2.3.1</p> <p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 2.3.1, la seguente clausola: Si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile.</p> <p>Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività.</p> <p>Ai fini della presente clausola, Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui: per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; e il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.</p> <p>La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie di copertura. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.</p> <p>È facoltà del Concorrente: (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)</p>
----------	---

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (eliminazione della clausola dal capitolato)	8 punti

5	<p align="center">Esclusione Cyber - Art. 2.3.2</p> <p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 2.3.2, la seguente clausola: La Società, salvo quanto non espressamente derogato nel seguito, non è obbligata unicamente ad indennizzare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> tutti i danni, anche indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da: <ul style="list-style-type: none"> o virus informatici di qualsiasi tipo; o accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso; o cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici salvo che provocati da altro evento non rientrante fra le esclusioni di polizza; la Società non indennizza i danni direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di: <ul style="list-style-type: none"> o riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario; o acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario; o acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa. <p>È facoltà del Concorrente: (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)</p>	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (eliminazione della clausola dal capitolato)	8 punti

6	<p align="center">Massimale per sinistro - Art 2.13</p> <p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede che nel caso in cui un evento di qualsiasi natura e garantito in polizza colpisca contemporaneamente più soggetti assicurati con la presente polizza, la Società risponderà fino ad un massimo di € 10.000.000,00 indipendentemente dal numero di sinistri e dal numero di persone infortunate o decedute. Qualora le indennità liquidabili eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte; è facoltà del Concorrente incrementare tale esposizione secondo i seguenti criteri:</p> <p>(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)</p>	
----------	---	--

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (Euro 10.000.000,00 come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (Euro 15.000.000,00)	10 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (Euro 20.000.000,00)	20 punti

7	<p align="center">Liquidazione Invalidità permanente - Art. 4.15</p> <p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede che per i casi di invalidità permanente conseguenti ad infortunio di grado non inferiore al 60% accertato con i criteri di indennizzabilità previsti dalle condizioni del presente capitolato verrà corrisposto un indennizzo pari al 100% del capitale assicurato è facoltà del Concorrente ridurre la percentuale di grado accertato secondo i seguenti criteri: (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)</p>	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (60% come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (50%)	8 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (40%)	16 punti

La Società

.....